

"PIETRE NUOVE APS"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

-----STATUTO-----

Art. 1

Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Crotone, CAP 88900, alla Via Carlo Levi n.25, Piano Terra.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

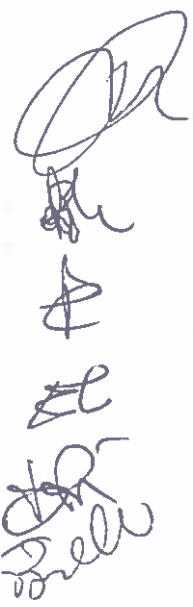
Art. 2

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione sposa integralmente la finalità indicata dall'art.1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e, dunque, intende "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione".

Conformemente all'art.4 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento, in via esclusiva o principale e in forma di azione volontaria, delle seguenti attività di interesse generale (tratte dall'art.5 del D. Lgs. 117/2017):

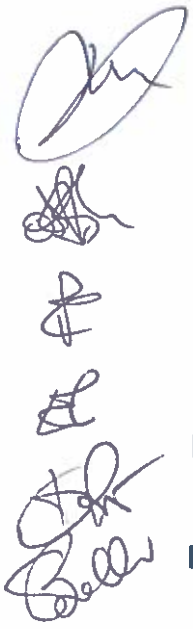
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- 
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - e) formazione universitaria e post-universitaria;
 - f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- u) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- v) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- w) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Rientrano nello scopo e nelle attività dell'Associazione:

- I. lo svolgimento di opere e iniziative utili per promuovere la realtà e la comunità cittadina, di Crotone e di tutti i Comuni della Provincia di Crotone, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico, i talenti e le risorse territoriali, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

- 
- II. la promozione e l'organizzazione, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati (scuole e università comprese), di iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, ecc.) che servano a coinvolgere e migliorare la qualità della vita dei residenti;
 - III. la verifica del regolare svolgimento dei servizi locali, svolgendo tutte quelle azioni funzionali ad assicurarne la più larga funzionalità;
 - IV. la promozione e lo sviluppo della solidarietà e del volontariato nonché dell'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato, a favore della popolazione della località (proposte specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari culturali e turistico-didattici per gruppi scolastici, per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo);
 - V. la cura condivisa dei beni comuni.

In particolare, l'Associazione intende perseguire lo scopo sociale attraverso:

- i. la progettazione, produzione e realizzazione di eventi culturali, di animazione territoriale e di formazione; con particolare riguardo alle giovani generazioni;
- ii. il coinvolgimento e la valorizzazione delle giovani generazioni nei processi decisionali e organizzativi dell'associazione e nelle finalità statutarie.
- iii. azioni di valorizzazione delle peculiarità e delle potenzialità del territorio di Crotone e della Provincia di Crotone;
- iv. la promozione e partecipazione a iniziative di informazione e divulgazione, di sensibilizzazione e verifica dello stato dei piani e attività, degli impegni assunti e progetti avviati, in ogni area di interesse dell'Associazione;

L'Associazione può raccogliere fondi nella modalità indicata dall'art.7 del D. Lgs. 117/2017, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione può stabilire contatti con società o organizzazioni operanti per gli stessi scopi e tenere rapporti con Enti Nazionali e Locali, Regionali, Provinciali o Comunali, al fine di collaborare per:

- l'attuazione dei principi costituzionali e le leggi dello Stato riguardanti i settori di interesse;
- studiare i problemi relativi agli stessi settori e individuare possibili soluzioni.

Art. 3

Associati

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono Associati Onorari, gli Associati che il Consiglio Direttivo propone di ammettere e, previo loro consenso, effettivamente ammette, avendo valutato positivamente il sostegno particolare da loro offerto, con aiuti finanziari, o con prestazioni volontarie di consulenza, o con appoggi di vario genere, o con quant'altro possa essere utile all'attività della Associazione.

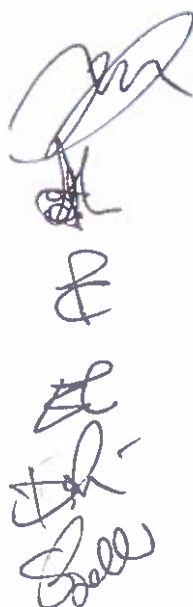
Sono Associati, i fondatori dell'Associazione, gli Associati onorari e gli Associati ammessi ai sensi dell'art. 5 del presente statuto.

Gli Associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota Associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

La quota Associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame



personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

Non possono essere soci le persone imputate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la Pubblica Amministrazione, le persone perseguite per reati di usura, estorsione, associazione mafiosa e tutti coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione o ad altre misure cautelari di sicurezza pubblica.

Art. 4

Volontari e Dipendenti

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 5

Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione, per dare un sostegno concreto all'Associazione e divenire Associato ai sensi dell'art.3 del presente Statuto, ne fa domanda al Consiglio Direttivo, mediante istanza scritta che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che, sull'istanza di ammissione, si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo Associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

Gli Associati che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato o receduto volontariamente dalla Associazione o ne siano rimasti esclusi, non possono chiedere la restituzione dei contributi né delle oblazioni versate a qualsiasi titolo e neppure pretendere alcuna quota di recesso o altro di qualsiasi natura e specie.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

Art. 8

Assemblea degli Associati

A vertical column of handwritten marks on the right margin of the page. From top to bottom, they include a large, stylized signature, followed by several smaller initials or signatures, including one that appears to be 'B' and another that looks like 'Gell'.



L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati.

A) Funzioni

L'Assemblea degli Associati:

- 
- 
- 
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca l'organo di controllo
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità degli organi sociali e dei loro componenti e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - approva i regolamenti;
 - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
 - delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea degli Associati si riunisce anche su richiesta motivata, firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato a ogni Associato con modalità di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Si applica l'art.2373 c.c. in quanto compatibile.

Ciascun Associato esprime un solo voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza di entrambi, da altro componente designato dal Consiglio Direttivo.

La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero a un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato.

L'Assemblea avrà luogo principalmente presso la sede dell'associazione o in altro luogo previamente comunicato.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza e, in generale, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- 
- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità e la legittimazione degli intervenuti non personalmente presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9

Consiglio Direttivo

A) Funzioni

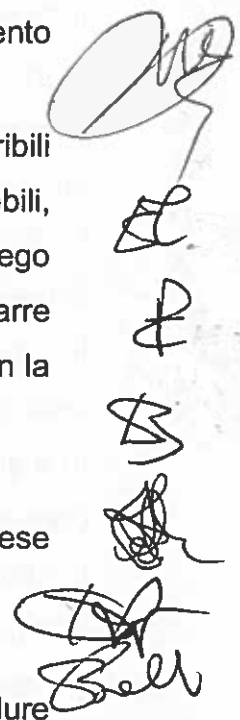
È l'Organo preposto alla gestione e amministrazione dell'Associazione.

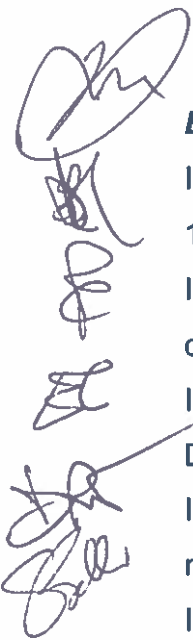
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- deliberare e provvedere, in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;

- redigere il bilancio di esercizio;
 - predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.
 - vigila sull'applicazione, in ambito regionale, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - determina l'indirizzo e stabilisce il programma delle attività nonché delle iniziative da adottare in ambito regionale e nei singoli ambiti territoriali;
 - nomina i rappresentanti della Associazione in ogni altro organismo che operi nel territorio regionale;
 - costituisce commissioni di lavoro inerenti le diverse finalità associative;
- Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.





B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche.

Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un consigliere, subentra in carica il primo dei non eletti nella precedente votazione.

In mancanza di nominativi disponibili, si procederà a nuove elezioni entro tre mesi dalla data delle dimissioni.

Il consigliere così nominato decadrà alla naturale scadenza del restante consiglio direttivo.

In caso di impossibilità sopravvenuta di uno dei membri eletti, farà parte del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti nella precedente votazione.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il primo dei non eletti, si procederà con una nuova votazione.

Il consigliere così nominato decadrà alla naturale scadenza del restante Consiglio direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza, professionale e/o lavorativa e/o di vita;
- professionalità o, più in generale, esperienza adeguata alle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario Generale e un Tesoriere. Queste cariche durano tre anni e sono rinnovabili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vicepresidente lo ritengono opportuno.

Si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

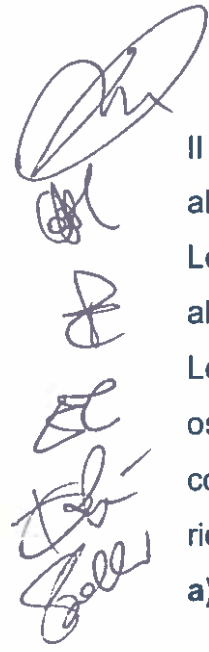
L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Segretario generale svolgerà la funzione di segretario incaricato della redazione del verbale; in mancanza, ne verrà nominato uno tra i presenti, con incarico limitato alla sola adunanza.

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Ha il compito di fare osservare la disciplina interna all'associazione, specie da parte di eventuale personale dipendente. Ha anche il compito della tenuta dei libri contabili,

Il Tesoriere ha il compito di incassare le quote sociali e di eseguire i pagamenti.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei presenti, tenendosi conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.



Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

Le riunioni avranno luogo principalmente presso la sede dell'associazione o in altro luogo previamente comunicato.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza e, in generale, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti colui che presiede l'adunanza e il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato da chi presiede l'adunanza e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 10

Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Presiede il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva rettifica.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o da un loro delegato, munito di procura speciale per il compimento di atti determinati.

In caso di dimissione del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente i poteri, indicando entro un mese la riunione del Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente dell'associazione.

Art. 11

Organo di controllo

L'Assemblea dei Soci può nominare, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina di un organo di controllo monocratico ovvero collegiale, nella forma di un Collegio Sindacale o di un Collegio dei Revisori, composto da tre professionisti, di cui uno con la funzione di Presidente, con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per riferire, con apposita relazione scritta nella quale esprimere pareri e suggerimenti, all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci consuntivi.

Il Collegio Sindacale o dei Revisori si riunisce almeno due volte all'anno e i suoi membri durano in carica tre esercizi.

L'incarico nell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'organo di controllo cura la tenuta del libro delle loro riunioni.

Quando il Collegio Sindacale o dei Revisori è costituito da Soci dell'Associazione, i suoi membri partecipano all'Assemblea con diritto di parola e di voto solo su argomenti che non hanno riflessi sull'attività economica del Sodalizio.

Resta ferma l'applicazione degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, ivi comprese le disposizioni che prevedono la obbligatorietà della costituzione dell'organo di controllo, le funzioni dello stesso organo e la qualificazione dei suoi componenti.

Art. 12

Incompatibilità e gratuità delle cariche sociali

Non possono ricoprire cariche sociali:

- 
- coloro che non siano maggiorenni;
 - coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti dolosi.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito ed onorifico.

Ai membri di ogni organo associativo possono essere rimborsate le spese sostenute per l'espletamento di specifici incarichi se documentate con carte contabili in regola con le imposte.

Art. 13

Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o del Vicepresidente, può costituire uno o più gruppi di lavoro per specifiche materie.

Alla formazione di tali gruppi concorrono gli stessi membri del Consiglio Direttivo con funzioni di coordinatori e con facoltà, peraltro, di avvalersi della collaborazione di esperti qualificati.

Art. 14

Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Per garantire il regolare funzionamento e la copertura dei costi di gestione dell'associazione, la stessa potrà ricevere contributi nonché somme o beni e servizi anche a titolo di sponsorizzazione di qualsiasi tipo e genere da enti pubblici e privati.

Art. 15

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio Associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato negli uffici competenti, a cura del Consiglio Direttivo.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2023.

Art.16

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione oltre che nei casi di legge, si estingue per volontà dei soci, per il venir meno dei soci a causa di recesso o di esclusione, per impossibilità di raggiungimento dei suoi scopi e/o per mancato funzionamento dell'assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo ogni parere eventualmente richiesto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta da quest'ultima, alla Curia di Crotone.

Art.17

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e quelle vigenti in materia di enti del terzo settore.

Art.18

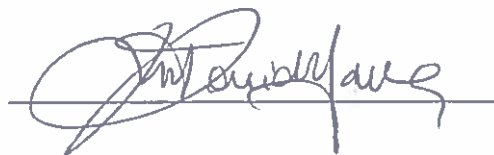
Norma finale

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, confermato e sottoscritto in Crotone, addì 29 ottobre 2024.

MAZZA Antonio

(Socio membro del Consiglio Direttivo
Primo Presidente)



MACRÌ Antonio

(Socio membro del Consiglio Direttivo)



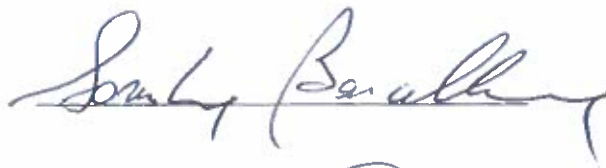
CHIODO Patrizia

(Socio membro del Consiglio Direttivo)



BARCELLONA Loredana

(Socio membro del Consiglio Direttivo)



CAMPISI Elisabetta

(Socio membro del Consiglio Direttivo)



PARISI Domenico

(Socio membro del Consiglio Direttivo)



BORELLI Serafina

(Socio membro del Consiglio Direttivo)

